



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data 29/05/2020

N. 8 del Reg.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventinove** del mese di **Maggio** alle ore **08.30** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
1- MARIKA BOLOGNESE	SI	12- MARILENA SARCHIONE	SI
2- ANTONIO M. BOSCHETTI	NO	13- EUGENIO SPADANO	SI
3- EMANUELA DE NICOLIS	SI	14- ANGELICA TORRICELLA	SI
4- CARMEN DI FILIPPANTONIO	SI	15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI	SI
5- CARLA ESPOSITO	SI	16- GIANMARCO TRAVAGLINI	SI
6- TONY FAGA	SI	17- MARICA MICHELA ZINNI	SI
7- GENNARO LUCIANO	SI		
8- AVV. TIZIANA MAGNACCA - Sindaco	NO		
9- ELISA MARINELLI	SI		
10- GIOVANNI MARIOTTI	NO		
11- ROBERTO ROSSI	SI		

Presenti 14

Assenti 3

Risultato legale il numero degli intervenuti, il **EUGENIO SPADANO** nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la seduta.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE **DOTT. ALDO D'AMBROSIO**.

La seduta è PUBBLICA.

Si dà atto che sono presenti in aula n. 16 consiglieri – assenti 1 (Esposito)

Sono altresì presenti tutti i componenti la Giunta Comunale

Il Presidente propone all'assise di unificare la trattazione degli argomenti iscritti ai punti dal n. 5 al n.9 e i punti dal n.10 al n. 12 dell'ordine del giorno della seduta odierna in quanto assimilabili e votare successivamente i singoli argomenti e il Consiglio Comunale;

Con voto palese favorevole, reso per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e votanti – Assenti 1 : Esposito

- **APPROVA LA PROPOSTA**

Relaziona il Presidente della Commissione Bilancio, cons. Di Filippantonio, come da trascrizione allegata, ai cui contenuti di seguito si rinvia.

Esce dall'aula la consigliera Torricella Angelica – Presenti 15

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante "*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*", riserva ai Comuni la facoltà di disciplinare le entrate di propria competenza, di natura tributaria e non, con apposito regolamento, pur nei limiti imposti dalla norma richiamata;

VERIFICATO CHE l'articolo richiamato prevede che gli enti locali possano disciplinare le entrate proprie ad eccezione di quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

VISTO, nel dettaglio quanto specificato dal citato articolo 52, che al comma 1 dispone: "*... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

VERIFICATO che la richiamata potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni è confermata dall'art. 14, comma 6 del D. Lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013;

RICHIAMATI gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione che riconoscono l'autonomia regolamentare piena del Comune, nel rispetto dei principi costituzionali;

ATTESO che l'art. 36 della L. 338/2000 (legge finanziaria per il 2001) che stabilisce "*... i comuni possono prevedere la riscossione spontanea dei propri tributi secondo le modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all'ente creditore dei dati del pagamento stesso*";

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale in ordine alle tariffe ed aliquote delle entrate tributarie statuisce: "*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

RILEVATA l'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione delle entrate comunali, sia di natura tributaria che non tributaria, di competenza del Comune, al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento, e promuovere una maggior uniformità operativa;

RICHIAMATA la Legge 27 luglio 2000, n. 212, cosiddetto “Statuto dei diritti del contribuente”, che disciplina il rapporto fra amministrazione finanziaria e contribuenti, nell’ottica della tutela dell’affidamento e della collaborazione fra gli enti impositori ed i cittadini;

RAVVISATA la necessita di individuare procedure uniformi e semplificate per la gestione delle entrate comunali, nell’ottica della trasparenza ed imparzialità delle procedure adottate dall’ente impositore, nonché in conformità al buon andamento dell’azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all’attivazione delle procedure che consentono di contenere i tempi dell’istruttoria e ridurre i contrasti con i contribuenti;

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie devono essere inserite sull’apposito Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell’allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia e anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

DATO, inoltre, atto che,

-l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), stabilisce che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

-l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii., dispone che “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”;

-l’art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che “... Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire [...] il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente ...”;

-l’art. 1, comma 779, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce, infine, che “... Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 ...”;

PRESO ATTO, tuttavia, che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo definitivo dopo la conversione in legge, dispone il differimento **al 31 luglio 2020** del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi

amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze” e che, pertanto, ai sensi dell’art. 53, c. 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 sopra richiamato, il termine del 30 giugno si deve ritenere superato dal più ampio termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

RICHIAMATI l’art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n. 267 e l’art. 4 del D.Lgs. 30-03-2001, n.165, i quali, in attuazione al principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall’altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell’ente;

VISTA la bozza allegata del Regolamento generale delle entrate comunali che si intende approvare;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 in materia di procedimenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ,“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all’originale del presente atto):

- a) Responsabile servizio interessato:
- b) Responsabile del servizio finanziario:

SENTITA la Commissione Bilancio nella seduta del 18 maggio 2020;

DATO ATTO del parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012;

Udita la relazione del Presidente della Commissione Bilancio, cons. Di Filippantonio, come da trascrizione allegata, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Uditi gli interventi dei consiglieri Boschetti e Travaglini che presenta anche un emendamento che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e che non viene accolto dalla Presidenza in quanto privo dei pareri di regolarità tecnica e contabile e di quello dell’organo di revisione dei conti, come da trascrizione allegata, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Uditi altresì gli interventi dell’assessore Marcello a chiusura della discussione, del Sindaco a completamento della discussione stessa e del Presidente del Consiglio che precisa che per quanto attiene agli interventi sta consentendo un’eccezione regolamentare, data l’importanza dell’argomento, come da trascrizione allegata, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Udito l’intervento, reso per dichiarazione di voto a nome di tutta la minoranza, dal consigliere Boschetti, come da trascrizione allegata, ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Posto ai voti, da parte della Presidenza, l’argomento di che trattasi;

Con il seguente voto palese, reso per alzata di mano dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 :
Esposito – Torricella Angelica
Favorevoli 10
Contrari 5 (Mariotti, Luciano, Boschetti, Travaglini Fabio, Bolognese)

D E L I B E R A

- 1) tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di procedere all'approvazione del regolamento generale delle entrate comunali, allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale della stessa, per le motivazioni che hanno condotto alla sua elaborazione, come illustrato in premessa;
- 3) di dare atto che il presente regolamento ha effetto, ai sensi dell'art. 53 comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), dal 1° gennaio 2020;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come dettagliatamente richiamato in premessa;
- 5) di dare atto che il presente regolamento verrà inserito nel Portale del federalismo fiscale ai fini della sua efficacia, con le modalità previste dalla legge vigente e come indicato in premessa.

Successivamente, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voto favorevole unanime reso nella forma palese dai n. 15 consiglieri presenti e votanti – Assenti 2 :
Esposito – Torricella Angelica

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 previa separata unanime e palese votazione al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali e urgenti

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna seduta.

PUNTI 5,6,7,8,9

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e numero 9, la parola alla presidente della commissione di bilancio Di Filippantonio per la illustrazione.

CONSIGLIERE, DI FILIPPANTONIO:

Buongiorno a tutti, procediamo con il punto numero cinque l'approvazione del regolamento generale delle entrate. Il presente regolamento disciplina generale delle entrate comunali, siano essere di natura tributaria o non tributaria nel rispetto della semplificazione degli adempimenti di contribuenti utenti, con obiettivi di equità efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge del 27 luglio del 2000 la n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega la numero 23 del 2014. Il regolamento detta norme relative la procedura e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio al contenzioso ai rimborsi. Inoltre, individua competenze e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo. Vengono indicati gli istituti deflattivi offerti dal legislatore al fine di evitare il contenzioso, promuovere la regolarizzazione spontanea degli inadempimenti e contenere l'insorgenza delle liti tributarie. Molto importante ad opera delle modifiche apportate dal decreto-legge n. 124 del 2019, l'art. 13 del decreto legislativo 472 del 97 l'estinzione del ravvedimento ultrannuale ai contributi locali permettendo ai contribuenti autonomamente di porre rimedio ai mancati pagamenti di contributi comunali oltre l'anno dalla violazione o dalla presentazione della dichiarazione. Possono essere sanate tutte le violazioni non ancora accertate sino a quando non abbiano inizio le procedure cautelari ed esecutive ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria e non, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Per le persone fisiche la domanda deve essere corredata da un'attestazione ISEE è valida non superiore a € 15.000,00 e si è provveduto ad articolare la suddivisione delle rate in maniera più favorevole al contribuente. Passiamo all'approvazione del regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Ad opera dell'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre del 2019, la n. 160 è stata abrogata la IUC comunale a decorrere dal 1° gennaio 2020 per le componenti IMU e TASI mentre viene lasciata salva la componente TARI la tassa sui rifiuti.

La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Per la determinazione delle tariffe deve essere approvato il piano finanziario. Novità dell'anno 2020 l'approvazione del piano finanziario secondo le regole ARERA nella delibera n. 443 del 2019. ARERA è l'autorità di regolazione del servizio rifiuti che ha dettato tutto un percorso abbastanza complesso per la elaborazione del piano finanziario. Sempre per l'emergenza Covid 19 in questo regolamento solo per il 2020, è stata prevista una riduzione della tariffa quota variabile per quelle attività economiche obbligate alla chiusura durante il periodo dell'epidemia proporzionato al periodo di chiusura. Passiamo all'approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti quindi la TARI, adottate nell'anno 2019. Questo ente, ai fini di aver più tempo per la elaborazione del PEF secondo le regole ARERA, ha adottato la facoltà di approvare per il 2020 le tariffe adottate nel 2019 impegnandosi ad elaborare il PEF secondo ARERA entro il 31 dicembre 2020 e ripartire l'eventuale conguaglio in tre anni a partire dal 2021. Approvazione del regolamento della nuova IMU ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della legge la 160 del 2019, sono state disciplinate le regole per l'applicazione della nuova IMU con contestuale abrogazione della TASI da parte del comma 738 della legge richiamata. Pertanto, la nuova imposta assorbe anche le norme in precedenza applicabile alla TASI cosicché a decorrere dal 1° gennaio 2020 sparisce la doppia imposizione locale sugli immobili, queste novità devono essere accolte con favore non solo dai contribuenti, ma anche dagli uffici degli enti locali considerata la semplificazione che potrà generare nella gestione di un solo tributo. Le nuove previsioni benché ripropongano disposizioni analoghe a quella della precedente IMU disciplinano in maniera differente alcune casistiche andando ad incidere sulla soggettività passiva e soprattutto in termini di precisazioni circa la modalità di applicazione dell'IMU e dall'interpretazione della norma non del tutto chiara nella vecchia stesura normativa. Approvazione aliquote IMU 2020, per l'anno 2020 per la nuova IMU, si andranno ad approvare aliquote che sono l'unificazione delle aliquote IMU e TASI con il presupposto di mantenere l'invarianza del gettito previsto in € 5.150.000,00 al netto della quota di alimentazione del FSC pari per l'anno 2020 ad euro 1.074.459,00. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

La discussione su questi punti può iniziare quindi la parola al consigliere Fabio Travaglini, prego.

CONSIGLIERE, FABIO TRAVAGLINI:

Grazie presidente, ci tengo a fare una riflessione generale soprattutto per essere intervenuto diverse volte per iscritto su questo tema anche nelle ultime missive che abbiamo inviato con i colleghi consiglieri di minoranza. Soprattutto vorrei fare una riflessione sul regolamento generale delle entrate comunali. Ieri abbiamo fatto un po' l'exkursus dei documenti di questo regolamento e mi risulta che dall'insediamento di questo consiglio, io sono subentrato qualche mese dopo e già c'era un atto che abbiamo modificato poi l'abbiamo modificato un'altra volta, poi l'abbiamo discusso, poi lo riportiamo un'altra volta con un nuovo regolamento. Questo perché cari colleghi consiglieri questo regolamento per come è strutturato, l'ho detto anche in commissione, non funziona e crea un disagio nei cittadini contribuenti perché i cittadini contribuenti morosi non sono gli evasori, non sono chi è invisibile al fisco, non sono chi non vuole pagare, ma è probabilmente chi ha difficoltà, tartassato dalle tasse, l'economia va male, non c'è reattività nel mercato, la maggior parte, molti di chi è in questo consiglio, anche la mia generazione o comunque i "millennians", noi siamo abituati alla partita Iva, non siamo abituati a quello che una volta era il sogno del posto fisso. Questo crea numerosi disagi ai cittadini privati, ma lo crea soprattutto al mondo del lavoro, al mondo produttivo. Ogni volta che noi rimodifichiamo questo regolamento dobbiamo stare attenti a questo perché non penso che a voi non capitano lamentele di cittadini che hanno problemi con il gestore di tributi di questa città. Allora io dico, lo chiedo anche ai colleghi consiglieri di maggioranza, avete fatto un'analisi di questo servizio tributario? Io vi dico che a noi questo servizio tributario e lo voglio approfondire, ho fatto la richiesta via PEC e il 90% alla documentazione già arrivata manca ancora qualcosa che devo ancora studiare attentamente, questo è un servizio che secondo me ci costa troppo e mette a disagio i cittadini perché non riescono nemmeno a confrontarsi, caro presidente del consiglio, con il gestore dei tributi perché secondo me non rispetta nemmeno le minime norme di privacy di sicurezza nella sede in cui sta in piazza Giovanni XXIII. Perché se io vado a trattare problemi economici della mia famiglia, quantomeno ho diritto a stare in una stanza riservata, non posso fare una vetrina in mezzo alla piazza, in una sola stanza che chi aspetta ascolta pure i miei problemi, scusate, ma questo a livello diciamo etico e morale a me sembra da evidenziare. Dopodiché, scusate sono monotono ma voglio tornarci anche oggi su questo punto, perché io non posso accettare delle risposte dilatorie, io vorrei un'espressione di voto oggi del consiglio e vorrei se il presidente accetta proporre un emendamento all'art. 15 di questo regolamento, ex art. 34 che ho segnalato più volte. Perché come ha

detto la presidente Di Filippantonio, l'art. 34 si è concesso rate più favorevoli, le rate più favorevoli presidente Di Filippantonio non le ha concesse questa maggioranza, le ha concesse la finanziaria 2020 come ho segnalato a gennaio quando più volte ho ripetuto il concetto che quel tipo di rateizzazione non poteva essere equa, se n'è accorto il legislatore nazionale che non era equa. Del resto, se voi oggi vi confrontate con agenzia delle entrate che il riscossore pubblico dello Stato, potete fare rateizza con un clic, € 60.000,00 le rateizzo con un clic e in più posso, il beneficio decade dopo il pagamento di cinque rate consecutive e non di due rate non consecutive come diciamo noi. Però diciamo, il Comune vuole fare educazione fiscale? Io questo delle due rate lo potrei anche accettare, ma non posso accettare tre punti che ho già segnalato e che ho segnalato insieme agli altri consiglieri della minoranza. Se ho un debito IMU o TARI comunque collegato al possesso dell'immobile ingente da rateizzare evidentemente non posso avere un ISEE inferiore a € 15.000,00 perché come sa la maggior parte di questo consiglio, ma chiunque può verificarlo, l'ISEE si alza anche con il possesso di immobili, anche immobili non produttivi, cioè se il mio bisnonno mi ha lasciato una masseria che non uso, io ho un reddito maggiore ISEE e non posso quindi accedere alle rateizzazioni per i cittadini privati. Per quanto riguarda invece le partite IVA che sono quelle a cui verosimilmente aumenta il peso fiscale, noi stiamo chiedendo, io ve lo voglio rileggere perché voglio sapere se i consiglieri di minoranza hanno letto questo regolamento. Noi abbiamo che per i debiti superiori a € 10.000,00 quindi un debito ingente, ma che non ci vuole niente da arrivarci con una partita Iva, con un'impresa o un'attività artigianale, commerciale, noi dobbiamo produrre con un aggravio di costi, e guardate che lo statuto del contribuente legge nazionale ci dice che le rateizzazioni devono essere concessi al minor costo possibile, questo regolamento devono neanche impugnabile in termini di legge. Noi chiediamo la fideiussione bancaria che non solo ha un costo, ma provate ad andare in banca o confidi, confidi non ne parliamo perché il sistema di confidi è desueto e non funziona più in Abruzzo, in banca non ve la danno, le assicurazioni non so se sono accettate, non mi pare perché chiediamo un'iscrizione all'albo dei 106 e dei 107 gli intermediari finanziari, quindi le fideiussioni assicurative che forse sono le uniche che ancora lo danno, ma devi portargli lo stato di famiglia anche del tuo bisnonno, devi impegnarti pure i denti d'oro del tuo bisnonno, ti danno la fideiussione, quindi già su questo sono escluso. Come se non bastasse, mi si richiede nel caso in cui il carico sia andato a ruolo, di versare seduta stante il 20% delle somme dovute e rimborso integrale delle spese e delle procedure, benissimo il rimborso delle spese e sacrosanto perché un esborso del Comune, ma io ritengo che il versamento del 20% per sbloccare il pignoramento del

conto o il pignoramento di un bene, perché soldi fermi amministrativi io credo che questo non è accettabile e soprattutto non è un atteggiamento che vuole agevolare i cittadini. Quindi poiché anche il governo non solo giallo-rosso, ma anche giallo-verde, se vi ricordate ha proposto la cosiddetta “pace fiscale” cioè parlare con i cittadini e stimolare atteggiamenti virtuosi. Io vi dico che propongo un emendamento presidente, decida lei se ammetterlo o non ammetterlo alla discussione, ma di solito lo facciamo, mi risulta che noi in passato non abbiamo fatto storie su questo, io propongo di aumentare la soglia ISEE a € 25.000,00 e non a 15; di sopprimere la lettera C nel comma 2, dell'art. 15 inerente la presentazione di polizza fideiussoria e di sopprimere per la parte inerente il versamento del 20% il comma 6, dell'art. 15. Dopodiché questo lo presento alla presidenza e vi chiedo se è possibile metterlo ai voti perché voglio capire cosa ne pensa questa maggioranza di governo. Dopodiché vi dico in chiusura di questo intervento che noi dobbiamo approfondire la modalità in cui questo Comune gestisce con il soggetto autorizzato a norma di legge dopo la gara a riscuotere i tributi perché secondo me questo servizio ci costa, ho visto il contratto, ci costa troppo, conviene reinternalizzare il servizio e immaginassi sindaco, tu che hai proponi e richiami l'attenzione del territorio, immaginiamoci un sistema di gestione di tributi interno del territorio, abbiamo i tecnici facciamo, ma noi non possiamo spendere € 650.000,00 più Iva in cinque anni per il gestore di tributi, che non solo guadagna sull'aggio della riscossione e non mi permette nemmeno di sedermi comodamente in quell'ufficio per trattare i problemi di casa mia.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono interventi? Consigliere Boschetti prego

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Buongiorno a tutti i consiglieri, al sindaco, alla giunta comunale presente. Per quanto concerne questo punto all'ordine del giorno e per quanto riguarda il regolamento sulla nuova tassa comunale, mi trovo d'accordo e quindi sono pienamente d'accordo anche il gruppo il partito democratico, con l'intervento del consigliere Fabio Travaglini. Noi su questo argomento abbiamo più volte e ci siamo soffermati in questi tre anni per cercare di migliorarlo e per cercare un po' di renderlo come giustamente nelle premesse del regolamento stesso e nella ratio della normativa che lo sorregge, più attenti al contribuente, più vicino al contribuente. Ricordo tra i vari interventi che si facevano in quest'aula, mi si ricordava che si era per l'attenzione alla contribuzione, alla tassazione quindi è come se noi volessimo ricercare di sollecitare l'evasione invece il punto di vista

è completamente diverso. Come diceva bene il consigliere Travaglini il nostro intento è quello di cercare di dare la possibilità a chi comunque è in difficoltà di rendersi partecipe alla vita collettiva pagando e corrispondendo quando gli è dovuto per l'imposizione di carattere tributario. Quindi se raggiungiamo un punto di compromesso oppure se accogliamo le richieste del consigliere Travaglini sicuramente riusciamo ad entrare in sintonia maggiormente con chi oggi vive un momento di difficoltà. Certamente siamo consapevoli che la difficoltà che oggettivamente il contribuente oggi ha e soprattutto il contribuente che è parte di una partita Iva attraversa da un punto di vista fisiologico per l'epoca che vive oggi è ancor più difficile dovuto anche a quello che ricordava il presidente del consiglio qualche ora fa, che ricordava il sindaco, che ricordava il capogruppo il partito democratico il consigliere Gennaro Luciano, cioè legato a questo momento contingente che è un momento veramente particolare dove in qualche modo cercare sempre di più spronarci, ad aiutare chi non riesce ad emergere oppure chi non riesce a restare all'interno del tessuto produttivo. In questa direzione va anche la nostra preoccupazione sul regolamento TARI, la tassa sui rifiuti è una tassa che regge il bilancio, è una tassa importante, è una tassa che comunque ha una sua impostazione normativa ben definita, ma che comunque consente alla pubblica amministrazione, consente all'amministrazione attiva, di poter in qualche modo lavorare con una certa elasticità, mantenendo sempre un rapporto ingresso-uscita in maniera perfetta. In quest'ottica mi preoccupa la scelta fatta dalla dal Comune di San Salvo perché una scelta che lascia inalterata l'imposizione al 2019, ma che si riserva entro la fine dell'anno di procedere a conguaglio qualora ci dovessero essere dei problemi, rateizzando negli anni quello che verrebbe fuori. È un aspetto veramente preoccupante, in qualche modo si fonda questa impostazione su una delibera effettivamente un po' complicata, la legge io sono andato com'è giusto che sia per ogni consigliere comunale, a leggere la delibera ARERA n. 443 del 2019 per cercare di capire come fare, è un po' complicato, ma un Comune deve nonostante sia complicato cercare di capire come districarsi all'interno delle difficoltà di carattere sia lessicale e anche poi di carattere applicativo per cercare di non mettere in difficoltà noi cittadini, così ci si mette in difficoltà. Noi arriveremo nel 2020 a dicembre con un conguaglio che molto probabilmente ci sarà un ulteriore appesantimento per le nostre famiglie in termini economici, in termini finanziari e questo è un problema per le condizioni in cui siamo e per le condizioni in cui stiamo vivendo. Ma c'è un dato che io sollecito dall'anno scorso che a mio parere deve essere in qualche modo approfondito e va nella direzione che diceva sempre consigliere Travaglini, rispetto agli enti gestori. Noi qua, la cosa che a me meraviglia, bene fa il Comune di San Salvo a febbraio del 2020 a

coinvolgere su questo procedimento amministrativo la società che gestisce il servizio, facendo presentarsi alla società "guarda redigimi il PEF perché dobbiamo cercare di capire come alleviare le difficoltà ai cittadini". La società di tutta risposta, adesso sto acquisendo la nota, purtroppo non sono riuscito ad acquisirla in tempo, la società risponde e dice: "no, non è di mia competenza". Io nutro qualche difficoltà sotto questo profilo, ritengo che la società doveva concertare e collaborare con il Comune per redigere il PEF, per evitare che ci fossero difficoltà e appesantimenti per noi cittadini San Salvesi da un conguaglio che sarà sicuramente maggiore rispetto a quello che noi oggi stabiliamo e paghiamo e allora la società sotto questo profilo non si presenta collaborativa con l'ente locale ed è una società che ha vinto la gara d'appalto soltanto qualche mese fa, San Salvo non vive un momento di grande pulizia. Quindi è una società che dovrebbe essere molto più attenta a collaborare con il Comune quindi bene fa l'ente locale, ma non vi è stata una risposta di natura collaborativa, sotto quest'ottica che ritengo che possono esserci, come dicevo delle forti difficoltà. In questo in questo contesto e mi avvio a concludere, le riduzioni che sono previste nel regolamento in questo momento storico dovevano essere maggiori, dovevano avere più forza, noi abbiamo all'art. 20 le riduzioni del 30% per una serie di abitazioni, i punti A, B, C e D dell'art. 20, a mio parere bisognava procedere con maggiore forza alle riduzioni dal 30% al 35%. Bisognava innalzare e sono d'accordo con il consigliere Travaglini ISE dal 15% al 25% soprattutto per quanto riguarda riduzioni sulle famiglie bisognose cioè le famiglie numerose, le famiglie che hanno delle disabilità. Bisognava fare attenzione a queste difficoltà, operare queste riduzioni sicuramente per questo anno, limitatamente a questo anno dovuta a questa difficoltà contingente momentanea. Quindi sotto questo profilo invito la maggioranza se vi è la possibilità di poter concertare una riduzione della TARI per quanto concerne, di cui all'art. 20 dal 20% al 25% e soprattutto la possibilità di poter innalzare anche qui il reddito ISE da € 15.000,00 a € 25.000,00 e la riduzione dal 35% al 35% per quanto concerne i punti A, B e C dell'art. 20. Quindi su questo regolamento noi abbiamo e nutriamo le perplessità che nutrivamo l'anno scorso in relazione all'espletamento del servizio, per quanto concerne il conguaglio abbiamo e siamo preoccupati perché riteniamo che a dicembre del 2020 ci sarà una bella mazzata per noi cittadini Sansalvesi che dovremmo pagare in tre anni. Avremmo voluto fare a meno e volevamo essere certi ad oggi di quanto pagare, purtroppo oggi non è possibile perché mi si dice che una delibera non si comprende, il soggetto gestore non ha voglia di collaborare e noi cittadini Sansalvesi siamo sottoposti ad un aumento della tassazione che all'improvviso arriverà a dicembre e dovremmo pagarla sì in due anni, tre anni, quattro anni,

cinque anni, quelli che saranno, ma sicuramente sono soldi in più che dovremmo sborsare solo perché un gestore non ha voglia di collaborare e solo perché non capiamo una delibera.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ha chiesto la parola l'assessore Marcello.

CONSIGLIERE, MARCELLO:

Grazie presidente, buongiorno a tutti e buongiorno a tutto il consiglio, colleghi della giunta, al sindaco, al presidente, a tutti i consiglieri e chi ci segue da casa. Vorrei dare qualche risposta in merito un po' alle domande fatte al consigliere sia Travaglini che Boschetti, per quanto riguarda per le volte che siamo tornati sul regolamento, chiaramente se cambiano le finanziarie, bisogna tornarci sul regolamento, non è che ci siamo tornati perché era sbagliato l'impostazione del regolamento. Per quanto riguarda le fasce che abbiamo deciso insieme sia come consiglio di maggioranza, ma l'abbiamo portato anche alla commissione, là abbiamo chiesto una collaborazione da parte vostra, parliamo del regolamento delle entrate, da parte vostra qualora ci fossero state proposte di portarcele a conoscenza noi avremmo potuto portarlo all'ordine del giorno. Oggi è arrivato l'emendamento però chiaramente l'emendamento potevamo vederlo prima, acquisire anche un parere dei revisori dei conti qualora ci fosse stato bisogno perché penso che in questo momento non sono in grado di poterci dare via streaming una nota ufficiale di quello che possiamo andare a variare. Quindi su questo mi dispiace, non è che uno non lo vuole accogliere... si indubbiamente non incide sulla spesa, sulle modalità del bilancio come lo vogliamo riscuotere. Poi per quanto riguarda il discorso della fideiussione di € 10.000,00 e portarle a € 20.000,00 o addirittura escluderlo. Chiaramente noi siamo un'amministrazione responsabile dove teniamo che il nostro bilancio sia sano e dobbiamo tenere a bada quello che il fondo di dubbia esigibilità perché se questo non l'applichiamo rischiamo che come è successo già in precedenza, noi abbiamo aderito alle varie rottamazioni, una sola abbiamo saltato però ti posso dire che alla prima rottamazione che abbiamo aderito sono state tre cittadini che hanno fatto richiesta, dei tre... Fabio non è così perché qualcuno ha partecipato, la fideiussione l'ha fatta e la sta pagando perché mi dici che non lo puoi fare? perché non lo puoi fare? Non ho capito, no quale contenzioso ha generato? Arriveranno pure le carte, quelle richieste, sarà il tempo che l'ufficio lavorerà e ti fornirà tutte le carte. Però ti posso assicurare su quelle che sono le ditte che stanno al di sopra di questi numeri e parliamo sopra ai € 10.000,00 sono 130 ditte Fabio sopra a € 10.000,00. Perfetto sopra €20.000,00 sono 58

ditte, ti voglio dire una cosa, di queste 58 ditte sono andato ad analizzare chi sono le ditte, il problema Fabio sai che cos'è? Mi sembra che non ci sia rispetto con i cittadini che fanno fatica a pagare e pagano e ci sono poi ditte che conti perché la maggior parte di questi qua sono ditte e questo lo possiamo dire. Fabio, non è che non sono buoni contribuenti però queste persone devono capire anche la fatica che ci sono dei contribuenti che fanno fatica a contribuire e contribuiscono. Cioè non mi sembra rispettoso di fronte a tutto il resto della città che fa questo lavoro e torna a ripetere, quando avrai le carte e potrai esaminare anche chi sono questi contribuenti, fatti anche tu l'idea di quello che succede. Perché questo ne vale per tutti noi della città, come diceva qualcuno prima che ci teniamo, non voglio vedere quello che succede a Vasto, Cupello e altre città, per noi che siamo amministratori di questa città è vogliamo cercare di fare qualcosa per questa città dobbiamo guardare anche queste cose e quando ho visto questi numeri, beh un po' fastidio me l'ha dato Fabio, per vedere chi erano queste persone che chiaramente non stiamo qui a dire o meglio, secondo la relazione fatta l'ufficio perché non mi sono neanche interessato di chi sono queste persone però la relazione d'ufficio è chiara. Se sono proprietari di immobili e qualcuno dice "proprietari d'immobili" sì sono proprietari d'immobili ... probabilmente sono proprietari d'immobili, ne facessero uso di questi immobili oppure vediamo che uso ne fanno di questi immobili perché riscuotono probabilmente affitti, probabilmente ci lavorano, probabilmente ci fanno altro però una cosa è certa che il Comune deve fare la banca per loro, non lo vedo rispettoso nei confronti di una città. No, il concetto probabilmente lo giriamo ogni volta, cerchiamo di girarci intorno a far finta che non esiste questo tipo di problema che ci sono persone secondo me potrebbero anche pagare però girano. Allora prendi le carte, acquisisci le carte e vedi queste società quanti giri di società hanno fatto e probabilmente vedremo che questi soldi non li incasseremo mai. Non possiamo rischiare di avere un fondo di dubbia esigibilità per queste persone, questo mi sembra poco responsabile da parte di un amministratore, anzi quasi zero responsabile, facendo finta di niente. Vogliamo continuare a fare questo? Io a fatica come tante altre persone sono uno che ha partita Iva, a fatica lo faccio però il mio contributo alla città lo do per quelle che sono le tassazioni, ma come me tante altre persone lo fanno e torno a ripetere, quando andremo ad analizzare, quando andrai ad analizzare queste carte ti renderai conto di chi hai di fronte e mi dici se sono in grado di pagare oppure no, lo vedo pochissimo rispettoso. Poi tutto il resto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto, l'ISEE l'abbiamo portato da € 5.000,00 a € 15.000,00 oggi mi dite a € 25.000,00 lo potevamo dire in commissione, non c'era nessun tipo di problema ne potevamo discutere in quella sede, non arrivare oggi in consiglio,

non avere una linea. A me non risultava questo, a me non risulta che sia stato un dato sulla cosa. Poi per quanto riguarda gli appunti che ha fatto il consigliere Boschetti per le riduzioni che dovevamo fare, ci siamo spinti al massimo con quello che ci diceva ARERA e che diceva il regolamento nazionale, non è che potevamo andare oltre contro la legge. Abbiamo cercato di fare anche di più mettendoci anche del nostro per avere una copertura sana di quello che andavamo a sgravare ai cittadini perché non possiamo rischiare di dire ai cittadini che gli facciamo determinate agevolazioni e non avevamo la copertura finanziaria. Quindi compatibilmente con il nostro bilancio abbiamo fatto in modo che tutti quelli sono gli sgravi che potevamo e possiamo e continueremo a lavorarci affinché si possano fare lo facciamo ben volentieri però torno a ripetere, sempre nel rispetto del bilancio e senza fare annunci alla città illudendo le persone che magari diciamo che gli regaliamo la luna e non siamo in grado di farlo. Questo è quello che mi sento di dire, se ci sono altri punti che mi sfuggono sono a disposizione vostra. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Un attimo sindaco, sì l'intervento però al microfono.

SINDACO, TIZIANA MAGNACCA:

Lo chiariamo informalmente alcuni punti che riguardava la questione di ARERA e la difficoltà dei rapporti con le società gestrici della raccolta. Se è possibile chiarire altrimenti lo facciamo in un altro momento senza problema, solo un intervento più tecnico che di merito. Mi permetto solo di dire che in effetti ARERA ha molto insistito perché entrassero in vigore questi nuovi criteri, nonostante il governo va detto anche a merito del governo rispondendo anche alle richieste di ANCI che ha tentato in tutti i modi di rinviare il metodo di applicazione di ARERA. Il problema con la ditta gestrice che tu hai individuato in maniera molto puntuale è che per la delibera di ARERA devono fornirci una serie di dati. Prima che s'interrompesse il mondo per via del Covid, era nato questo conflitto che però è riscontrato in diversi gestori perché secondo, non è che ora la SAPI, siano particolarmente cattivi, hanno dei pareri legali secondo i quali ritengono di non dover fornire questi dati perché non sono soggetti del servizio integrato, ma soltanto soggetti che gestiscono l'igiene urbana. Questo era ancora all'attenzione di chi avrebbe dovuto risolvere questa questione, ne ho parlato a lungo anche con il presidente regionale dell'ANCI quando poi è venuto giù tutta la necessità di sospensione di questo meccanismo, tanto per dire che è un problema, non per difendere la SAPI anzi, ma è proprio di carattere nazionale. Per cui non avendo ancora, ecco tornando a bomba, non avendo un

servizio unico e integrato ed essendo la delibera di ARERA fatta sul presupposto che esistesse in tutte le regioni italiane un servizio unico e integrato, non essendoci ancora pienamente in Abruzzo si trova questa discrepanza per cui il Comune ha ragione ha pretendere i dati del gestore e d'altro canto il gestore avrebbe, diciamo la sua interpretazione non sarebbe neanche del tutto sbagliata nel volerci rifiutare, ma questa è una questione che dovrà chiaramente risolversi anche velocemente sebbene poi una serie di costi noi già li conosciamo. Quanto al conguaglio, il conguaglio non è detto, che sia chiaro purtroppo la presenza di ARERA lo vogliamo dire con chiarezza, non semplificherà le cose nella maniera più assoluta, pensate solo che c'è un costo per ciascun Comune che deve essere rimborsato ad ARERA per il solo fatto che esiste, quindi fosse anche un euro viene messo a carico del PEF e non è un euro, per dire questo, ma il rimborso va fatto secondo i criteri che prendono a riferimento il 2018. Quindi addirittura potrebbe esserci anche un conguaglio in negativo cioè somme potenzialmente da rimborsare ai cittadini. Ad oggi non è matematico e ce lo auguriamo che sia un aumento in più, abbiamo fatto una prima simulazione e vi dico che il PEF secondo quei criteri sono particolarmente complessi, mi rendo conto che sono particolarmente per me che io i numeri, ma insomma ad una prima simulazione veniva addirittura un PEF di poco, ma inferiore a quello che abbiamo applicato quest'anno perché il riferimento è al 2018, perché poi si applicano una serie di formule algebriche e matematiche per cui dire che ci sarà un aumento per forza non è vero, come d'altro canto io mi sento di dire con onestà non escludo che ci possano essere assolutamente, sarei disonesta a dire il contrario, non è matematico che ci siano, né che siano inferiore, né che sia di più. quindi va fatto questo lavoro serio di confronto con il gestore sperando che intervenga ARERA su questo e li obblighi a fornirci tutti i dati, con CIVETA i dati sono stati forniti con grande facilità ed è pubblica sempre, io sono sempre per il pubblico, in definitiva era soltanto il mio intervento volto a far comprendere che le cose sono un pochino più complicate da un punto di vista tecnico di quello che vogliamo immaginare, ma debbono andare verso una risoluzione con l'aiuto e l'ausilio di ANCI soprattutto e del governo che obblighino ARERA ad essere ancora più chiara e facendola comprendere che su tutto il territorio nazionale ci sono ancora realtà ancora diversificate per quanto riguarda il ragionamento delle gestioni integrate. Un ultima cosa la voglio dire in merito alle riduzioni, noi siamo stati autorizzati quindi era necessaria una deroga per finanziare le riduzioni che come Comune abbiamo fatto per le attività che hanno subito dal lockdown e ARERA ci ha autorizzato ad hoc sui tributi a dire "se voi ritenete di volere fare una riduzione sulla tassa rifiuti intanto la dovete fare solo sulla quota variabile, ma la potete fare finanziandola con il bilancio" quindi bisogna

prendere soldi da altra parte e finanziare queste misure di riduzione e l'abbiamo fatto perché condividiamo tutti qui dentro la necessità che in questo momento le attività andavano aiutate. Ma per le altre riduzioni che non toccano le attività produttive chiuse dal lockdown, ogni riduzione deve ritrovare la sua compensazione nel piano finanziario per cui le famiglie numerose che già sono aiutate con una riduzione, non mi ricordo del 25% sulla quota variabile, potremmo pure arrivare al 35%, al 40% il punto è che l'altro 20% lo risparmiamo su chi? Così come tutte le altre riduzioni allora quando fu deciso questo, perché ci mancherebbe c'è scritto non eravamo obbligati quindi questa visibilità c'è, ma il discorso che poi si rispalma necessariamente sulle altre utenze perché il PEF è un piano autonomo. Per cui io posso arrivare a ridurre fino a quello che intanto il massimo il 30% io vorrei dirlo questo, oltre il 30% non si sfonda e quindi si può salire dal 20% al 30% oltre il 30% non è per legge consentita nessuna riduzione. Ma poi bisogna decidere su chi lo risparmiamo, sulle famiglie normali, sulle famiglie con un solo componente, che anzi, hanno uno sgravio perché alla fine producono meno rifiuti oppure sulle attività produttive insomma abbiamo cercato sempre in un sistema migliorabile per carità di equilibrare le diverse posizioni evitando che una riduzione cospicua si potesse tradurre in un peso eccessivo sulle altre categorie, scusatemi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Avevano chiesto la parola la parola un attimo l'assessore Marcello e anche il consigliere Travaglini, siccome stiamo facendo delle eccezioni al regolamento, siccome dobbiamo anche naturalmente procedere sapendo quello che facciamo, le eccezioni sono due a questo punto, anzi tre perché il sindaco, l'assessore e il consigliere possono intervenire visto che si tratta di un argomento comunque da chiarire fino in fondo però sapendo che si tratta di un'eccezione regolamentare. La parola all'assessore prima e poi al consigliere.

ASSESSORE MARCELLO:

Grazie presidente, sempre per rispondere alla domanda che ha fatto il consigliere Travaglini che avevo l'appunto però avevo ommesso di prenderlo. Per quanto riguarda il discorso del 20% da versare per sbloccare il pignoramento lo dice l'ex art. 495 del codice di procedura civile, i presupposti dispensabili per accedere alla rateizzazione del pagamento immediato del 20% del debito quindi se per sbloccare questo debito, ci sta un presupposto per sbloccarlo non è che abbiamo deciso noi che se non paghi il 20% non te lo sblocchiamo, quindi l'ex 495 del codice procedura civile dice questo, era semplicemente una precisazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Consigliere Travaglini prego.

CONSIGLIERE, TRAVAGLINI:

Innanzitutto, chiedo scusa presidente, ma il tema mi sottopone ad una pressione quotidiana di imprese associate alla mia associazione che mi sollevano il tema. Del resto, mi risulta è un'analisi empirica che probabilmente non fa statistica, ma mi risulta che la maggior parte dei Comuni non chiede queste condizioni. Non ci interessa quello che fanno i Comuni limitrofi come ci dice il consigliere Gennaro Luciano però è bene dirlo. Dopodiché io probabilmente non mi sono spiegato, ma mi sembrava di essere stato chiaro e rimango abbastanza colpito dalle parole dell'assessore Marcello perché sembrerebbe che abbiamo proposto un condono o un saldo e stralcio, sembrerebbe che abbiamo detto a quei famosi 130 che non è minimamente di competenza di un amministratore dare un giudizio su ogni singola persona di cui 130 si può pagare o no, il giudizio si può avere, ma si tiene diciamo in mente personale, ma noi non abbiamo detto non paghiamo. Poi vi faccio presente un'altra cosa che noi stiamo approvando un regolamento e i colleghi giuristi presenti in aula sanno che quando si scrivono le regole non si scrivono ad personam o per il 2020, il regolamento dovrebbe essere un regolamento che verosimilmente pone delle regole anche future. Quindi noi non abbiamo detto cancelliamo o non facciamo pagare, viceversa ti posso dire anche caro assessore Marcello, che a questo punto per chi paga e dobbiamo riconoscere che chi paga sempre regolarmente, prevediamo una premialità per chi paga sempre, il senatore D'Alfonso nel decreto cura Italia ha proposto un emendamento fiscale di premialità del ministero dell'economia, inventiamocelo anche noi per non scontentare chi paga come tutti quanti noi paga sempre che poi è il dovere di ognuno pagare. Quindi qui non è il problema di dire non stiamo pagando, il problema è che abbiamo già una situazione che dal 2008 peggiora di giorno in giorno, perdiamo posti di lavoro e tutti noi nei nostri comunicati stampa politici lo ricordiamo, non sappiamo che succederà alle multinazionali, vedi ieri l'ultimo intervento della CGL o quelli del sindaco di qualche giorno fa. Noi rischiamo di avere la catastrofe della perdita di posti di lavoro, probabilmente vi sfugge questo, noi non siamo un ente di polizia fiscale, noi siamo il Comune di San Salvo e non siamo nemmeno un ragioniere. Abbiamo eccellenti tecnici comunali che sanno come reggere il bilancio, io non posso accettare che qui dobbiamo fare discussioni politiche, dobbiamo fare discussioni di scenario e ogni volta ci mettiamo a cavillare sui commi, sul richiamo, il presupposto legislativo, per quello ci sono i tecnici, nel rispetto della legge noi

dobbiamo agevolare i cittadini. Ultima cosa e concludo presidente, io non capisco perché, a parte diventa anche antipatico il richiamare ogni volta le commissioni, io in commissione cerco di essere il più possibile o impegni lavorativi purtroppo come tutti quanti, sono un autonomo quindi molto volte non riesco a prendermi il permesso e a qualche commissione sono assente, ma c'è ampia documentazione messa per iscritto, ma io non riesco a capire presidente del consiglio perché io non posso avere un'espressione di voto della maggioranza in consiglio su questo punto, se siamo d'accordo o non siamo d'accordo, io questo non lo posso accettare perché è il momento di dire ai cittadini anche a quei 130, se quei 130 li ritenete cattivi pagatori e li ritenete evasori, ma non mi risulta che siano evasori se ci sono cartelle quindi hanno dichiarato al fisco, se voi li ritenete evasori domani glielo dovete dire, dovete dire a quei cittadini che sono evasori, noi non possiamo avere più un atteggiamento ipocrita che rimanda a colpe dello Stato, della regione, di Equitalia e quant'altro. Io ve dico, su questa materia ci andiamo a fondo, ci andiamo a fondo perché analizzeremo carta per carta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Ci sono altri interventi sui punti che stiamo discutendo? Se non ce ne sono il punto numero cinque è il primo. Sì, ma siccome c'è un emendamento presentato al punto numero cinque è chiaro che la dichiarazione di voto credo che sia anche condizionata dall'emendamento. Quindi dicevo, punto numero cinque regolamento generale delle entrate comunali proposte di emendamento da parte del consigliere Travaglini su questo punto. Il parere politico mi pare sia stato già espresso da parte dell'assessore Marcello per quanto riguarda il contenuto dell'emendamento. Dal un punto di vista tecnico regolamentare, il nostro regolamento prevede che gli emendamenti debbano essere presentati di norma 24 ore prima del consiglio, di norma e comunque quando contengono modifiche contabili rispetto alle proposte delle liberazioni del consiglio, devono essere corredate dai pareri degli uffici tecnici. In questo caso il regolamento da un punto di vista, ripeto tecnico, non prevede la presentazione in questo momento dell'emendamento in questione. Per cui nessun tipo di preclusione alla presentazione dell'emendamento di questo tipo anche nella discussione, ma andava presentato prima. Quindi da un punto di vista ripeto regolamentare, io sono costretto a non poter accettare questa proposta per questi motivi. Poi da un punto di vista politico è stato espresso un altro tipo di parere, ma quello si sarebbe potuto poi esplicitare nel voto che in questo caso purtroppo non può essere proposto. Quindi l'emendamento non può essere accolto per i motivi che abbiamo detto. Adesso possiamo quindi dichiarare il voto su tutti e cinque gli

argomenti che abbiamo discusso e ha chiesto la parola il consigliere Boschetti giusto?

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI:

Sì per dichiarazione di voto, certamente qualche piccola precisazione restando anche nei limiti temporali che m'impone il regolamento. Per cercare di chiarire anche, lo esprimevo dell'intervento durante la discussione generale, non vorrei che venisse fraintesa la nostra posizione. Noi siamo persone e consiglieri comunali e persone che si occupano di politica e cercano di rappresentare le minoranze all'interno di questo consiglio comunale attraverso la funzione di consigliere comunale per il pagamento delle tasse, lo abbiamo detto tre anni fa, l'abbiamo ribadito due anni fa, l'anno scorso e via riscorrendo. Per noi è importante pagare le tasse e di conseguenza chi poi riceve le tasse quindi la pubblica amministrazione deve fornire servizi adeguati alla tassazione che viene imposta. A San Salvo le tasse si pagano e si pagano anche in maniera consistente, l'intervento del consigliere Travaglini e poi d'altro canto anche in parte il mio intervento era finalizzato a far pagare le tasse anche a chi è in difficoltà, a chi non riesce a farlo. Questo è un po' lo spirito, cercare di far pagare tutti sperando di far pagare meno come è cara anche la nostra impostazione di carattere politico. Ci rendiamo conto che qui verremo continuamente fraintesi ma noi fino alla noia cercheremo di essere invece su questo punto anche il prossimo anno, sperando di poter presentare emendamenti in tempo. Sinceramente noi ci mettiamo sempre in una posizione costruttiva, noi non cerchiamo di fare mai un'opposizione preconcepita e cerchiamo di essere come lo ricordava il consigliere comunale Gennaro Luciano questa mattina, un'opposizione civile, molti emendamenti sono stati presentati da voi all'ultimo momento e noi abbiamo mai detto A o B o C. Lo faremo anche in futuro, certamente siete maggioranza e avete la poesia di poter dettare come si diceva nel partito comunista la linea, ma per noi non è un questo un problema, l'importante che da un punto di vista politico vengono dette alcune cose e cerchiamo di dirle con forza. C'è un aspetto che sosteneva prima il consigliere Travaglini e qua secondo me il sindaco è d'accordo "non possiamo decidere nel cercare di leggere chi sono i nomi, questo no, è antipatico, questo no" bisogna decidere sulla base di quello che interessa tutti e non si parametrizza una decisione su quello che vedo scritto su un foglio, perché ci può essere qualcuno che mi sta antipatico e poi decido sulla base di quello, questo il sindaco m'insegna e ci ha insegnato sempre in quel famoso decalogo che ci ha letto e che io porto a mente di Don Sturzo, mai fare una cosa di questo genere qui. Non lo so quello che cos'era però poi casomai lo chiarirà nel prossimo consiglio comunale, ma questo non bisogna comunque

farlo. Noi dobbiamo decidere per tutti e su tutti al di sopra di tutti e al di sopra di quello che casomai ci può essere spinto a fare. Quindi sotto questo profilo mi raccomando, sono convinto che il sindaco in questo è garante, il presidente del consiglio conoscendolo storicamente lo sono tutti e due sotto questo profilo e sono convinto che c'è stata una fuga in avanti da parte dell'assessore in relazione a questo principio. Finisco nel dire, spero sindaco che si chiarirà chi deve o meno fare redigere il PEF per quanto concerne la TARI ho chiesto l'acquisizione degli atti per conoscere il parere, i pareri dei legali e non so di chi su chi è competente nel farlo o non farlo, spero che noi cittadini non dobbiamo pagare tasse in più perché un gestore ci dice che non è competente e poi risulta essere competente. Quindi siccome poteva farlo da febbraio il PEF o poteva collaborare così come ha fatto il CIVETA con il sindaco di San Salvo e con un'amministrazione che aiuta il privato a lavorare meglio, poteva benissimo aiutare la pubblica amministrazione il Comune a lavorare meglio, sperando che noi pagassimo da subito quello che ci spetta o meno fare. Quindi spero che la competenza non venga attribuita a loro, perché nel caso in cui dovessero essere stata attribuita a loro fra qualche anno noi cittadini di San Salvo diciamo "guardate abbiamo pagato L. 1000 in più perché uno si è alzato la mattina e ha detto non sono competente" poi invece scopriremo che forse lo era, un centro di imputazione di una piccola responsabilità a chi oggi ci dice che non è competente. Questo è un mio ragionamento e quindi il voto nostro è contrario, del partito democratico su tutti e cinque i punti all'ordine del giorno. Sull'IMU ha ragione la presidente della commissione è un po' ingarbugliata la questione, ma avete fatto il lavoro che dovete fare e quindi votiamo contro perché vorremmo qualcosina di meglio, ma questo è il lavoro che dovevate fare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO:

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto passiamo alla votazione. Io volevo semplicemente puntualizzare gli emendamenti possono essere presentate in aula perché quel "di norma" significa esattamente questo però quando vengono presentati in aula possono essere accolti se non modificano da un punto di vista contabile e ovviamente l'assetto della delibera altrimenti è necessario il parere dell'ufficio, solo questo, quindi in aula può essere presentato benissimo l'emendamento.

Passiamo ai voti del punto numero cinque, approvazione regolamento generale delle entrate comunali. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Favorevoli 10 mi pare, contrari 5, astenuti nessuno. L'immediata esecutività come lo voteremo anche per gli altri punti, per dare la possibilità nelle more della pubblicazione degli atti di poter espletare i necessari adempimenti che

sono conseguenti ovviamente alla necessaria esecutività dell'atto. Quindi chi è favorevole per l'immediata esecutività? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità l'immediata esecutività.

Punto numero sei, approvazione regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero sette, approvazione per l'anno 2020 delle tariffe per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI adottate nell'anno 2019, art. 107, comma 5, del decreto 18 del 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero otto, approvazione regolamento per l'applicazione della nuova IMU. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

Punto numero nove, approvazione aliquote IMU anno 2020. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 10 favorevoli, 5 contrari, nessun astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità.

CITTA' DI SAN SALVO



TRIBUTI

REGOLAMENTO

GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con delibera di C.C.le n. del

INDICE

TITOLO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Potestà regolamentare generale
- Art. 4 - Aliquote, tariffe e prezzi
- Art. 5 - Agevolazioni

TITOLO II **GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE**

- Art. 6 - Forme di gestione
- Art. 7 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 9 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 10 - Rapporti con i cittadini
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 12 - Accertamento delle entrate non tributarie

TITOLO III **RISCOSSIONE, RIMBORSI E LIMITI**

- Art. 13 - Modalità di versamento
- Art. 14 - Omessi o tardivi versamenti
- Art. 15 - Dilazioni di pagamento
- Art. 16 - Crediti inesigibili o di difficile riscossione
- Art. 17 - Arrotondamenti
- Art. 18 - Compensazioni
- Art. 19 - Rimborsi
- Art. 20 - Limiti minimi di riscossione e rimborso

TITOLO IV **CONTENZIOSO E SANZIONI**

- Art. 21 - Contenzioso tributario
- Art. 22 - Sanzioni

TITOLO V **ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

PARTE I **DIRITTO DI INTERPELLO**

- Art. 23 - Finalità dell'interpello
- Art. 24 - Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali
- Art. 25 - Interpello ordinario
- Art. 26 - Interpello antielusivo
- Art. 27 - Istanza di interpello
- Art. 28 - Modalità di presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 29 - Contenuto dell'istanza di interpello

- Art. 30 - Istanze irregolari
- Art. 31 - Istanze inammissibili
- Art. 32 - Termini di presentazione dell'istanza di interpello
- Art. 33 - Adempimenti del Comune
- Art. 34 - Effetti della presentazione dell'istanza di interpello

PARTE II ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 35 - Oggetto dell'adesione
- Art. 36 - Ambito dell'adesione
- Art. 37 - Competenza
- Art. 38 - Attivazione del procedimento
- Art. 39 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio e procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 40 - Svolgimento del contraddittorio
- Art. 41 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione
- Art. 42 - Esito negativo del procedimento
- Art. 43 - Modalità di pagamento
- Art. 44 - Perfezionamento ed effetti della definizione

PARTE III RECLAMO/MEDIAZIONE

- Art. 45 - Finalità del reclamo/mediazione
- Art. 46 - Ambito di applicazione
- Art. 47 - Valore della lite
- Art. 48 - Istanza di mediazione
- Art. 49 - Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 50 - Termini di presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 51 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
- Art. 52 - Trattazione dell'istanza
- Art. 53 - Esame dell'istanza
- Art. 54 - Accordo di mediazione
- Art. 55 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione
- Art. 56 - Sanzioni della mediazione
- Art. 57 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
- Art. 58 - Provvedimento di diniego
- Art. 59 - Irregolarità del perfezionamento della definizione

PARTE IV RAVVEDIMENTO OPEROSO

- Art. 60 - Oggetto e cause ostative
- Art. 61 - Ravvedimento operoso ed esimenti

PARTE V AUTOTUTELA

- Art. 62 - Esercizio dell'autotutela
- Art. 63 - Effetti

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 64 - Norme di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, che conferisce la potestà regolamentare ai Comuni in materia di entrate, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse di natura tributaria o non tributaria, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa e nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18-08-2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme del presente Regolamento sono, altresì, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.
3. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene alla determinazione delle aliquote e tariffe, alle agevolazioni, alla riscossione, all'accertamento ed al sistema sanzionatorio, al contenzioso, ai rimborsi; inoltre individua competenza e responsabilità in adesione al dettato dello statuto e del regolamento di contabilità quando non sono già indicate da questo.
4. Sono altresì esclusi dal presente regolamento i trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici.
5. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate dell'ente comunale, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Potestà regolamentare generale

1. Il presente regolamento non può disciplinare in ordine alla individuazione e definizione della fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, in conformità al disposto dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446.
2. Il regolamento non può, altresì, disporre di specifiche previsioni già disciplinate dalla legislazione vigente.

Art. 4

Aliquote, tariffe e prezzi

1. L'istituzione e le modifiche ai regolamenti che disciplinano le singole entrate compete al consiglio comunale; parimenti lo stesso organo disciplina le agevolazioni.
2. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale, sulla base delle specifiche previsioni della normativa in materia, anche nel rispetto delle indicazioni dettate dal regolamento comunale per l'applicazione della specifica entrata.

3. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006. Nel caso in cui la delibera che indica le aliquote e le tariffe di entrate di natura tributaria sia approvata oltre il termine previste dalla normativa statale, la loro efficacia decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
4. Le delibere di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote di entrate di natura tributaria acquistano efficacia se inserite sull'apposito Portale del federalismo fiscale, in conformità alle modalità di legge, entro e non oltre il 14 ottobre dell'anno di riferimento, ai fini della loro pubblicazione, entro e non oltre il 28 ottobre successivo da parte del MEF.
5. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
6. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno in corso.

Art. 5

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.
2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti beneficiari o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono esser direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.
3. Vengono fatte salve le disposizioni contenute nei regolamenti comunali per l'applicazione della specifica entrata a cui si rinvia per le modalità per accedere alle agevolazioni approvate.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. L'ente comunale può svolgere l'attività di accertamento dei tributi anche nelle forme associate previste dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/97.
3. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le forme di gestione previste dalla normativa vigente. In particolare qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:
 - a) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.Lgs. n. 446/97.
 - b) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - c) alla società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - d) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.
4. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica e delle altre disposizioni normative in materia.
5. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.
6. In caso di affidamento del servizio di gestione di entrate tributarie, le funzioni ed i poteri per lo svolgimento dell'attività di gestione, sono attribuiti al soggetto affidatario che assumerà la qualifica di responsabile dell'entrata nel caso di affidamento in concessione, come disciplinato al successivo art. 7.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

- a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
- b) sottoscrivere le posizioni per le quali è attivata la riscossione, ordinaria, coattiva e gli elenchi dei contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva mediante le modalità di legge;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
- d) cura il contenzioso tributario;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'affidatario o concessionario e si preoccupa del controllo della gestione;
- g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti, necessaria per l'applicazione del tributo;
- h) rappresenta l'ente in giudizio per le entrate per cui il legislatore ha previsto tale funzione.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o di altro provvedimento amministrativo.

2. Il responsabile adotta tutti i provvedimenti necessari, in fatto e in diritto, all'acquisizione delle risorse, compresa l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché quella inerente alla liquidazione, all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni.

3. I soggetti responsabili devono trasmettere al servizio finanziario copia dei documenti utilizzati per l'accertamento dell'entrata, ai sensi dell'art. 179, del D.Lgs. n. 267/2000 e del regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti, sotto la supervisione del responsabile di ogni singola entrata provvedono al controllo delle denunce, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti e gli uffici competenti, in conformità alle disposizioni vigenti.

5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria vengono adottati i principi statuiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto delle specifiche norme vigenti per le diverse entrate.

Art. 10

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente rese pubbliche le tariffe, le aliquote ed i prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie nel rispetto dai principi dettati dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 (cosiddetto statuto dei diritti del contribuente), deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato e notificato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento è effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dal disciplinare della concessione, sotto la supervisione del responsabile del servizio, individuato sulla base dell'organizzazione interna dell'ente.
4. Per il periodo in cui l'entrata è affidata all'esterno, la società affidataria dovrà individuare il funzionario responsabile.
5. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente acquistano **efficacia di titolo esecutivo** decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
7. Decorso 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario il Funzionario responsabile del tributo procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato nell'atto di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione dell'atto stesso.
8. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e determinati in base alla normativa vigente.

Art. 12

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile:
 - individuare il debitore (persona fisica o giuridica),
 - determinare l'ammontare del credito,
 - fissare la scadenza,
 - indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo), il quale dovrà attenersi a quanto disposto dal precedente art. 8. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.
3. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilità della loro re-iscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. **L'accertamento esecutivo patrimoniale**, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
5. **L'accertamento esecutivo patrimoniale** acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
6. Decorsi 60 giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale il Funzionario responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato nell'atto relativo all'entrata, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione dell'atto stesso.
7. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e determinati in base alla normativa vigente.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 13

Modalità di versamento

1. Fatte salve le disposizioni dettate dalla legge o dai regolamenti comunali che disciplinano la singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro le scadenze stabilite, mediante le forme previste dallo specifico regolamento.
2. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
3. Nel rispetto della semplificazione e dell'economicità, i soggetti che curano la riscossione incentivano tutte le modalità di pagamento tramite mezzi telematici.

Art. 14

Omessi o tardivi pagamenti

1. L'ufficio competente deve contestare gli omessi o tardivi versamenti relativi ad entrate comunali di natura non tributaria, mediante notifica degli atti di accertamento esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019.
2. Per le entrate di natura tributaria valgono anche le medesime disposizioni di cui al precedente comma, nonché quelle dettate dal sistema sanzionatorio vigente e dalla normativa relativa allo specifico tributo.

Art. 15

Dilazioni di pagamento

1. Sino a quando non abbiano inizio le procedure cautelari ed esecutive, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e non, possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo.
Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.

2. Il Funzionario responsabile, su richiesta motivata dell'interessato che versa in comprovata situazione di obiettiva difficoltà di ordine economico -finanziaria, per le somme dovute:

- a seguito di notifica di accertamento esecutivo ex art.1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n.160,
- a seguito di notifica di ingiunzione fiscale, derivante da riscossione coattiva,

può concedere la dilazione di pagamento.

Per le persone fisiche la domanda deve essere corredata da un'attestazione I.S.E.E. valida non superiore ad € 15.000,00.

La dilazione è concessa nel rispetto delle seguenti regole:

a) Importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00 per persona fisica ed euro 500,00 per le per attività economiche, enti e associazioni in genere.

b) Regole generali per l'articolazione delle rate fino ad un massimo di rate 36 rate mensili:

- da euro 100,01 a euro 500,00 : fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: fino a dodici rate mensili;

- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,00 fino a trentasei rate mensili;

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.

In ogni caso l'importo della singola rata non può mai essere inferiore a euro 100,00.

c) Per importi rilevanti, almeno pari o superiore ad 10.000,00 euro, il funzionario deve richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n.385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi, con operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dall'ente (anche a mezzo PEC), con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e con la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 del codice civile.

3. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, a decorrere dall'ultima scadenza ordinaria utile.

4. Il funzionario, constatato il mancato pagamento entro i termini di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, invia al contribuente espresso sollecito invitandolo alla regolarizzazione entro un termine di 15 giorni. Il mancato assolvimento comporta la decadenza dal beneficio di dilazione e l'obbligo di pagamento entro 15 giorni in unica soluzione del debito residuo se di importo inferiore ad euro 10.000,00, mentre se è pari o superiore ad euro 10.000,00 si provvede all'avvio della procedura di escussione della garanzia prodotta.

5. La rateizzazione non è consentita quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni.

6. Una volta iniziate le procedure cautelari ed esecutive, eventuali dilazioni o rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al comma 2 del presente articolo, previo versamento pari al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese delle procedure sostenute dal Comune o dall'eventuale affidatario della gestione della specifica entrata.

7. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda con atto di impegno al pagamento rateale. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Funzionario responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, in conformità ai commi 1-2-3-4-5, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento. La dilazione o rateazione viene concessa dal responsabile designato per ogni singola entrata, in adesione alle disposizioni dettate dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 16

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.

2. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche;
- b) improcedibilità per limiti d'importo;
- c) improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
- d) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo

amministrativo;

e) inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi

4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 12,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 17

Arrotondamenti

1. Fatte salve le specifiche disposizioni di legge, il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 18

Compensazioni

1. I contribuenti che vantano crediti di natura tributaria nei confronti del Comune, possono chiederne la compensazione mediante apposita istanza, secondo modalità da concordarsi con l'ufficio competente.

2. La mancata risposta da parte del competente ufficio nei 20 giorni successivi al ricevimento dell'istanza, rappresenta accoglimento della compensazione richiesta.

Art. 19

Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato o dove esistono specifiche previsioni di legge. La richiesta di rimborso, a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.

2. In deroga ad eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

3. Sulle somme dovute a titolo di entrata, sia di natura tributaria che di natura non tributaria, sono calcolati gli interessi, con maturazione giorno per giorno, nella misura del tasso legale vigente, salvo diversa previsione normativa relativa alla specifica entrata.

Art. 20

Limiti minimi di riscossione e rimborso

1. L'importo al di sotto del quale non è dovuto il pagamento, né l'ufficio procede al rimborso, è pari a 12 euro inteso per singola annualità e per singola entrata.

TITOLO IV CONTENZIOSO E SANZIONI

Art. 21 Contenzioso tributario

1. Spetta al Sindaco, salvo diversa previsione di legge, quale rappresentante dell'ente e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio nel contenzioso tributario, proporre e aderire alla conciliazione giudiziale, proporre appello ad esclusione delle componenti IUC (IMU-TASI-TARI) e per la Nuova IMU, per le quali il legislatore ha individuato il funzionario responsabile.
2. A tale scopo il Sindaco può delegare il funzionario responsabile o altro dipendente dell'ente. Il delegato rappresenta l'ente nel procedimento.
3. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
4. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 22 Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, n. 472, n. 473 del 18-12-1997 e successive modifiche ed integrazioni, che disciplinano il sistema sanzionatorio tributario.
2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti predisposti dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. L'avviso di contestazione della sanzione o maggiorazione per le entrate non tributarie, deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione o maggiorazione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni o maggiorazioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo le modalità dettate dalla normativa vigente.
4. Le sanzioni tributarie sono determinate dal funzionario responsabile designato per ogni singolo tributo, all'interno della misura minima e massima prevista dalla legge ed in conformità con le indicazioni dettate nei regolamenti delle singole entrate.

TITOLO V
ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

PARTE I
DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 23
Finalità dell'interpello

1. L'applicazione dell'istituto dell'interpello, in ambito di fiscalità locale, ha lo scopo di prevedere uno strumento idoneo ad incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto dell'interpello costituisce una procedura a disposizione del contribuente che chiede chiarimenti all'ente impositore, circa l'interpretazione su un caso concreto e personale.
3. Obiettivo dell'istituto dell'interpello è altresì il tentativo di evitare, mediante l'interpretazione preventiva, che si instauri una controversia davanti alle Commissioni Tributarie.

Art. 24
Tipologie di interpello applicabili ai tributi locali

1. L'istituto dell'interpello può essere adottato, in ambito di tributi locali, per le seguenti fattispecie:
 - a. **INTERPELLO ORDINARIO:** si tratta della richiesta di interpretazione della norma, tesa a chiarire l'applicazione di disposizioni tributarie a casi concreti e personali in cui vi siano obiettive condizioni di incertezza, sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse;
 - b. **INTERPELLO ANTIABUSO:** attiene alla disciplina dell' "abuso del diritto", definito dalla Corte di Cassazione come un divieto che si traduce in un principio generale antielusivo che "*preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici*".

Art. 25
Interpello ordinario

1. L'istituto dell'interpello ordinario è indicato all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), che dispone che le istanze di interpello ordinario siano finalizzate ad ottenere il parere dell'ente impositore, prima di porre in essere il relativo comportamento fiscale, rispetto ad un caso concreto e personale. In pratica l'ente impositore deve fornire l'interpretazione di una norma tributaria o in merito alla corretta qualificazione di fattispecie, nei casi in cui le disposizioni siano oggettivamente incerte.
2. L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso.
3. L'ente impositore può chiedere al contribuente di integrare la documentazione prodotta, quando venga ritenuto opportuno ai fini della definizione corretta della questione e della completezza della risposta.
4. La eventuale richiesta dei predetti documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che "inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello".

Art. 26

Interpello antielusivo

1. L'istituto dell'interpello antielusivo è adottato al fine di ottenere un parere dall'ente impositore, in ordine all'applicazione della nuova disciplina dell'abuso del diritto, ad una fattispecie specifica. Tale disciplina, così come riformata dall'art. 10-bis, della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente), è ora applicabile ad ogni entrata tributaria.
2. Poiché, come indicato al precedente comma 1, l'interpello antielusivo può essere applicato ad ogni entrata tributaria, l'istanza dovrà correttamente indicare il tributo, o i tributi, in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Art. 27

Istanza di interpello

1. I contribuenti, nel caso in cui ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa che attiene ai tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, possono inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali.
3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Art. 28

Modalità di presentazione dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune con una delle seguenti modalità:
mediante consegna a mano presso l'ufficio protocollo,
mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento,
per via telematica attraverso PEC.
2. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 34.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 29

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante, compreso il codice fiscale,
 - b) l'indicazione della specifica tipologia di interpello,

«Oggetto»

- c) la descrizione puntuale della fattispecie con l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo, non potendo il contribuente limitarsi ad una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso;
 - d) le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione e l'applicazione;
 - e) l'indicazione dei recapiti per comunicare la risposta, compresi quelli telematici;
 - f) la soluzione interpretativa proposta dal contribuente;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale; in tal caso la procura, se non contenuta in calce o a margine dell'atto, deve essere allegata all'istanza.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune, necessaria per addivenire alla soluzione del caso prospettato.

Art. 30 **Istanze irregolari**

1. Qualora l'istanza di interpello risulti irregolare, l'ufficio comunale competente invita il contribuente a sanare l'irregolarità riscontrata; questo dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni, fornendo le informazioni considerate carenti.
2. L'istanza è considerata irregolare quando è carente dei dati indicati all'articolo 29, purché diversi da quelli che attengono alla identificazione dell'istante [comma 1, lett. a)] ed alla descrizione puntuale della fattispecie [comma 1, lett. c)].
3. La mancata presentazione della documentazione richiesta, entro il termine di un anno, è considerata rinuncia all'istanza di interpello.
4. Resta ferma, tuttavia, la facoltà per il contribuente di presentare una nuova istanza, qualora ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
5. Nell'ipotesi di richiesta di integrazione dei documenti, i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
6. L'integrazione dei documenti può essere richiesta dal Comune una sola volta.

Art. 31 **Istanze inammissibili**

1. L'istanza è considerata inammissibile quando:
 - a) è priva dei requisiti dei dati identificativi del contribuente,
 - b) non è presente la descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere,
 - c) non è presentata preventivamente, ossia prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima,
 - d) non ricorrono obiettive condizioni di incertezza,
 - e) l'istanza reitera le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi,
 - f) l'istanza concerne questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'interpello, di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, compresa la notifica di questionari, di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - g) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi dell'articolo 29, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Art. 32

Termini di presentazione dell'istanza di interpello

1. Il contribuente deve presentare la propria istanza nel termine utile ad adottare un comportamento fiscale aderente alla risposta fornita dal Comune, a seguito dell'istanza di interpello.
2. Al fine di rispettare quanto indicato al precedente comma, il contribuente deve tenere conto delle previsioni di cui ai commi seguenti.
3. Il Comune, ricevuta l'istanza, debitamente compilata in ogni sua parte, provvede alla predisposizione del parere sulla questione sottopostagli.
4. L'ente impositore deve trasmettere all'istante la propria risposta entro:
 - a. 90 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, nell'ipotesi di presentazione di interpello ordinaria;
 - b. 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, qualora il contribuente presenti interpello antielusivo.

Art. 33

Adempimenti del Comune

1. Il Comune deve fornire all'istante la propria risposta nei termini indicati al precedente articolo 32.
2. La risposta che l'ente impositore deve fornire al contribuente deve essere:
 - a. scritta,
 - b. motivata.
3. L'istruttoria, che consentirà di formulare il parere richiesto dal contribuente, sarà assegnata al responsabile del procedimento, opportunamente individuato all'interno del servizio tributi, il quale procederà ad esaminare l'istanza pervenuta.
4. Il parere formulato dal Comune deve essere trasmesso al contribuente mediante:
 - a. servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
 - b. oppure PEC.

Art. 34

Effetti della presentazione dell'istanza di interpello

1. La risposta formulata dal Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l'istanza di interpello e limitatamente al caso concreto e personale, sottoposto all'ente impositore nell'apposita istanza.
2. La predetta efficacia si applica anche a comportamenti successivi tenuti dallo stesso contribuente, riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo l'intervento di modifiche normative.
3. Nell'ipotesi in cui il Comune non fornisca il proprio parere, in relazione a domande ammissibili e complete nel contenuto, si intende accolta la soluzione prospettata dal contribuente nell'istanza presentata.
4. Gli atti che il Comune dovesse adottare in contrasto con la risposta fornita, ovvero della interpretazione per la quale si è formato il silenzio assenso, sono da considerarsi nulli.
5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

PARTE II
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 35
Oggetto dell'adesione

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50, della legge n. 449/1997 e dell'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 218/1997 e successive modificazioni. L'introduzione dell'accertamento con adesione ha l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento limitando il contenzioso, nel tentativo di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 36
Ambito dell'adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. Sono, pertanto, esclusi gli accertamenti di mera liquidazione della pretesa emessi sulla base di elementi dichiarati o certi in quanto presenti in banche dati disciplinate dalla legge (es. Catasto immobile e pubblici registri).
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

Art. 37
Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 38
Attivazione del procedimento

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5-ter del d.lgs. n. 218/1997 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
 - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
 - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

Art. 39

Procedimento ad iniziativa dell'ufficio e procedimento ad iniziativa del contribuente

PROCEDIMENTO ATTIVATO DALL'UFFICIO:

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
 - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
 - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nominativo del responsabile del procedimento.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del presente comma.

La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

PROCEDIMENTO ATTIVATO DAL CONTRIBUENTE:

2. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.

Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione tributaria provinciale.

L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.

A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.

La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.

Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.

L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.

La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.

Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

Art. 40

Svolgimento del contraddittorio

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve risultare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti;
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, può essere redatto anche un solo atto finale che riporta le date degli incontri che si sono tenuti fra le parti.

Art. 41

Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

Art. 42

Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

Art. 43

Modalità di pagamento

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro.
3. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
4. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
5. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Art. 44

Perfezionamento ed effetti della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 43, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.

«Oggetto»

2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento.
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

PARTE III
RECLAMO/MEDIAZIONE

Art. 45

Finalità del reclamo/mediazione

1. L'applicazione dell'istituto del reclamo/mediazione alle controversie in ambito di fiscalità locale ha lo scopo di introdurre uno strumento in grado di incentivare la deflazione del contenzioso tributario.
2. L'istituto del reclamo/mediazione è pertanto obbligatorio e deve rappresentare una procedura volta all'esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria.
3. Obiettivo dell'istituto del reclamo è altresì il tentativo di evitare, mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti alla Commissione Tributario Provinciale.

Art. 46

Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore ad euro 50.000,00 (cinquantamila).
2. La mediazione può riguardare, tra le altre, le controversie relative a:
 - a) avviso di accertamento;
 - b) provvedimento di irrogazione delle sanzioni;
 - c) ruolo;
 - d) diniego espresso o tacito al rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altre somme non dovute;
 - e) diniego o revoca di agevolazioni;
 - f) cartelle di pagamento per vizi propri.
3. L'istanza di mediazione non è proponibile quando l'impugnazione riguarda:
 - a. controversie di valore superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro;
 - b. controversie di valore indeterminabile (salvo quelle di natura catastale, concernenti il classamento degli immobili e l'attribuzione della rendita catastale);
 - c. controversie relative ad atti non impugnabili.
4. L'istituto della mediazione è pertanto obbligatorio, per il perseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 45.

Art. 47

Valore della lite

1. Al fine di determinare il valore della controversia occorre fare riferimento a ciascun atto impugnato; in particolare occorre considerare l'importo del tributo contestato dal contribuente a seguito di impugnazione dell'atto.
2. L'importo di cui al precedente comma 1, deve essere assunto al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. Qualora si sia in presenza di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dall'ammontare di queste ultime.
3. Per le controversie aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, il valore della lite è determinato tenendo in considerazione l'importo del tributo chiesto a rimborso, al netto di accessori, prendendo a riferimento ogni singolo anno d'imposta, quando l'istanza nel contemplo più di uno.

4. Sono escluse dall'ambito di applicazione del reclamo/mediazione, le controversie di valore indeterminabile, ad eccezione delle liti in materia catastale, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 546/1992.

Art. 48

Istanza di mediazione

1. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.
3. Per le controversie disciplinate dal presente regolamento, il contribuente ha la facoltà di inserire nel ricorso una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Art. 49

Modalità di presentazione dell'istanza di mediazione

1. L'istanza, deve essere presentata al Comune di San Salvo , presso l'ufficio protocollo, mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure tramite PEC sotto forma di ricorso, in quanto ai sensi dell'art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, è stabilito che *“il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa”*.
2. In conformità con quanto previsto al precedente comma 1, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo, ossia il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente con la presentazione del ricorso.

Art. 50

Termini di presentazione dell'istanza di mediazione

1. Il ricorso, deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto che si intende impugnare con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Al termine di proposizione del ricorso/istanza di reclamo-mediazione, si applicano le disposizioni relative alla sospensione dei termini processuali, nel periodo feriale.

Art. 51

Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione produce i seguenti effetti:
 - la notifica dell'istanza produce l'effetto di interrompere il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto,
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione,
 - sospende, per un periodo di 90 (novanta) giorni i termini di impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di chiamare in giudizio l'ufficio Tributi, obbligandolo ad avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia.

«Oggetto»

3. Il periodo di 90 (novanta) giorni in cui si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con la costituzione in giudizio del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.

4. La sospensione dei termini per la presentazione del ricorso, è pertanto finalizzata all'esame del reclamo e dell'eventuale proposta di mediazione, con l'obiettivo di evitare, in caso di esito positivo, che la causa sia portata a conoscenza del giudice tributario.

5. Il ricorso non è procedibile, in conformità al comma 2 dell'articolo 17-bis Dlgs n. 546/92, pertanto la costituzione in giudizio del ricorrente può avvenire solo dopo che sia decorso il termine per lo svolgimento dell'istruttoria.

Art. 52

Trattazione dell'istanza

1. L'istanza di mediazione è esaminata dal funzionario responsabile del tributo, come individuato da apposita delibera di Giunta Comunale, in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.

Art. 53

Esame preliminare dell'istanza

1. In via preliminare, l'ufficio verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi necessari ai fini della sua trattazione.

2. Accertata l'ammissibilità dell'istanza, l'ufficio verifica l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, ma la contestuale possibilità di procedere alla mediazione.

3. Il funzionario responsabile del tributo, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione del contribuente formula d'ufficio una propria proposta di mediazione.

4. Il riesame effettuato a seguito della proposta di mediazione deve rispondere ai seguenti tre criteri specifici:

- eventuale incertezza delle questioni controverse,
- grado di sostenibilità della pretesa,
- principio di economicità dell'azione amministrativa.

Art. 54

Accordo di mediazione

1. Il funzionario responsabile del tributo, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure.

2. Nell'ipotesi di formulazione di una proposta da parte del contribuente, il responsabile verifica la possibilità di accogliere tale offerta. In assenza di una specifica proposta, può elaborare una propria offerta di mediazione.

3. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 2, il responsabile può invitare il contribuente al contraddittorio.

4. Qualora le parti pervengano ad un accordo, con accoglimento della proposta di mediazione da parte del competente ufficio comunale o con accettazione del contribuente della proposta formulata dall'ente impositore, deve essere redatto apposito verbale.

5. Il verbale, che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, deve indicare i seguenti elementi:

- le modalità con cui si è pervenuti all'accordo,

«Oggetto»

- l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni,
- le modalità di versamento degli stessi,
- le eventuali modalità di rateizzazione.

Art. 55

Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:

- pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata;
- in caso di rateazione, sull'importo delle rate successive alla prima si applicano gli interessi al saggio legale vigente al giorno del pagamento della prima rata, calcolati in tale data e fino alla scadenza di ciascuna rata;
- con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.

2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.

Art. 56

Sanzioni della mediazione

1. A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.

2. Qualora l'ufficio ritiene che non vi siano margini della pretesa e, comunque, il contribuente ritiene opportuno pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, le sanzioni sono ridotte nella misura di cui al comma 1.

Art. 57

Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.

2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1, per avanzare pretese in ordine a quanto non concordato.

Art. 58

Provvedimento di diniego

1. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.

«Oggetto»

2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Art. 59

Irregolarità del perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - mancata prestazione della garanzia quando richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, l'Ufficio Tributi valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione, il funzionario responsabile del tributo, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:
 - a) versamento della eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;
 - b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);
 - c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.
4. Nel caso in cui non sussista l'interesse pubblico al perfezionamento della mediazione ovvero in caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente, l'Ufficio Tributi prende atto del mancato perfezionamento dell'accordo, con la conseguenza che il contribuente potrà far valere la propria pretesa solo in sede giudiziale.

PARTE IV
RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 60

Oggetto e cause ostative

1. La presente parte disciplina il ravvedimento operoso di cui all'art. 13, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. Il ravvedimento operoso è precluso a seguito di attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.

Art. 61

Ravvedimento operoso ed esimenti

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, nelle seguenti misure:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Il contribuente potrà accedere all'istituto del ravvedimento operoso anche nei casi di versamento frazionato delle imposte dovute, purché il pagamento della parte dell'imposta, delle sanzioni e interessi sia effettuato nei termini prescritti dall'articolo 13 del D.Lgs. n.472/1997.
4. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
5. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

PARTE V
AUTOTUTELA

Art. 62
Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo procede con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. L'autotutela è il potere discrezionale che l'ente impositore può decidere di esercitare, ma non comporta alcun obbligo per il medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - doppia imposizione;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza;
 - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
 - vi è pendenza di giudizio;
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
6. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art. 63
Effetti

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64
Norme di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio: ici - imu - icp**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio: ici - imu - icp)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/05/2020

Il Responsabile di Settore
Rag.a Angiolina Colameo

Parere Contabile

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Nicola DI NARDO

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE
(EUGENIO SPADANO)

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

[X] ESEGUIBILITA':

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

[x] ESECUTIVITA':

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000.

San Salvo, lì 29/05/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(DOTT. ALDO D'AMBROSIO)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Eugenio Spadano;1;13860249
Aldo D'Ambrosio;2;18231440

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio elettronico del Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

San Salvo li «18/06/2020»

IL SEGRETARIO GENERALE
(«*Dott. Aldo D'Ambrosio*»)